

## **RUOLO DEI PESATORI E STIMATORI PUBBLICI**

### **Fonti normative**

Il regolamento - tipo che attualmente regola la materia è stato approvato con D.M. 11 luglio 1983 e all'art. 5 stabilisce che l'attività dello stimatore e del pesatore si sostanzia essenzialmente nell'eseguire operazioni, rispettivamente di stima di quantità e di peso. Deve osservarsi che l'attività di stima e di pesatura non è di per sé vietata a chi non è iscritto al Ruolo in esame .

L'iscrizione vale, però, a dotare di una particolare efficacia e autorità le operazioni effettuate dal pesatore e stimatore, in virtù del controllo preventivo, effettuato dalla Camera di Commercio circa i requisiti di professionalità del soggetto abilitato.

Pertanto l'iscrizione nel ruolo ha generalmente efficacia di pubblicità dichiarativa, ma la medesima costituisce titolo necessario per l'esercizio delle corrispondenti attività nell'ambito delle strutture pubbliche e nel qual caso essa viene ad assumere vera e propria efficacia costitutiva.

Il Ruolo, per quel che riguarda gli stimatori, è distinto per categorie merceologiche e, in conformità all'elenco - tipo approvato con D.M. 20 marzo 1984, ne prevede sedici che sono le seguenti:

1. cereali, semi. Legumi;
2. foraggi, mangimi, paglia e letame;
3. prodotti ortofrutticoli, tabacco;
4. uva e sottoprodotti della vinificazione;
5. prodotti dell'olivicoltura;
6. bestiame vivo e morto, prodotti e sottoprodotti;
7. prodotti lattiero -caseari;
8. legnami;
9. pellami;
10. prodotti ittici;
11. materiali tessili;
12. materiali da costruzione;
13. materiali cartacei;
14. combustibili;
15. materiali metallici;
16. prodotti chimici.

## Modalità e requisiti per l'iscrizione

Chi risiede oppure ha domicilio professionale in provincia della Spezia ed intende iscriversi al Ruolo deve presentare alla Camera di Commercio domanda in bollo su apposito modello predisposto dall'Ufficio Albi e Ruoli.

L'aspirante deve essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità Europea, aver compiuto 18 anni di età e aver assolto gli obblighi scolastici derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo e più precisamente:

- per i nati entro il 31.12.1951 l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza di 5° elementare o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 14° anno di età;
- per i nati dall'1.1.1952 al 31.12.1984 l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 15° anno di età;
- per i nati dall'1.1.1985 l'obbligo scolastico si intende assolto con il conseguimento della licenza media o la frequenza di nove anni di studio al compimento del 15° anno di età.

Coloro che intendono essere iscritti nel ruolo quali stimatori dovranno indicare, come è previsto nella domanda, le categorie per le quali intendono esercitare le funzioni di stima; l'iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie e sempre che siano affini tra di loro.

Gli stimatori iscritti potranno esplicitare unicamente funzioni di stima di quantità.

L'aspirante non può inoltre esercitare attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni.

Il richiedente dovrà dimostrare:

- di essere in possesso dei requisiti morali;
- di essere in possesso dei requisiti professionali allegando alla domanda apposita documentazione.

Salvo che sia stata ottenuta la riabilitazione e, fermo quanto disposto dall'art.5 del decreto 11 luglio 1983, non possono essere iscritti nel Ruolo dei pesatori e stimatori pubblici e, se iscritti, debbono essere cancellati per mancanza dei requisiti morali coloro:

- che sono stati dichiarati falliti;
- che hanno subito condanne contro la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Non possono essere o rimanere iscritti nel ruolo anche coloro che sono stati assoggettati alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) della legge 15.12.1990 n.386 come modificato nell'art. 31 del decreto legislativo 30.12.1999 n.507.

L'assenza di cause ostative all'iscrizione a carico del richiedente può avvenire- ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 – con l'autocertificazione che è inclusa nella domanda di iscrizione- si ricorda che ai sensi dell'art.76 della legge medesima sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata sia l'attestazione del versamento di E 31,00 che potrà essere effettuato sul c/c postale 10039196 intestato alla Camera di Commercio della Spezia o direttamente all'Ufficio Albi e Ruoli sia la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di E 168,00 sul c/c postale 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate di Pescara, codice tariffa 8617 (tranne che in caso di trasferimento da altra provincia).

La domanda corredata degli allegati viene esaminata dalla Camera di Commercio e, nel caso la stessa ritenga insufficiente la documentazione presentata per dimostrare la capacità professionale, può deliberare di ammettere il candidato al colloquio previsto dall'art. 5 del regolamento. In tal caso l'Ufficio provvederà a comunicare la decisione al candidato che, se deciderà di voler essere ammesso al colloquio, dovrà provvedere a darne comunicazione all'Ufficio Albi e Ruoli dimostrando di aver provveduto al pagamento di E 77,00 per diritti di segreteria sul c/c postale n. 10039196 intestato alla Camera di Commercio della Spezia o direttamente allo sportello dell'Ufficio Albi e Ruoli.

Le domande di iscrizione presentate all'Ufficio sono sottoposte secondo la disciplina prevista dalla legge 241/90 al silenzio- assenso cioè si considerano accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Organo deliberante all'iscrizione è la Camera di Commercio; avverso le decisioni assunte è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico nel termine di 30 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse.